

## GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DI AVVIO A RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER VARI

Numero Lotto	Oggetto del Lotto	CIG
1	Servizio di avvio a recupero e smaltimento rifiuti C.E.R. 15.01.06 - C.E.R. 17.09.04	B3F77D86B8
2	Servizio di avvio a recupero e smaltimento rifiuti C.E.R. 16.01.03	B3F77D978B
3	Servizio di avvio a recupero e smaltimento rifiuti C.E.R. 20.03.03	B3F77DA85E
4	Servizio di ritiro, avvio a recupero e smaltimento rifiuti C.E.R. 20.01.32	B3F77DB931

### ISTRUZIONI CIRCA LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

Come previsto dal punto 10 del disciplinare di gara deve essere presentata una cauzione per ciascun lotto oggetto di partecipazione, di importo pari:

Lotto 1	€ 1.151,50
Lotto 2	€ 494,00
Lotto 3	€ 1.276,00
Lotto 4	€ 224,20

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico dovrà prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti oggetto di partecipazione. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia fideiussoria dovrà essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

Nel caso di costituzione della garanzia provvisoria per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, si specifica in particolare che, la stessa può essere presentata nella forma di:

- **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- **copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

- **in duplicato informatico dell'originale informatico** conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 23-bis, comma 1, del d.lgs. 82/2005).

Si specifica inoltre che, **in caso di presentazione di polizza scansionata priva delle attestazioni di conformità di cui sopra**, per quanto concerne il soccorso istruttorio, si applicherà quanto previsto dal punto 14 del disciplinare:

“la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta”.

Pertanto il soccorso istruttorio sarà attivabile solo nel caso in cui il documento presentato in sede integrativa sia provvisto delle attestazioni/dichiarazioni richieste (sottoscritte digitalmente) e di marcatura temporale riportante data anteriore al termine di presentazione dell'offerta.